



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Prot.002/2018

Bassano del Grappa, lì 4 gennaio 2018

BORSETTE DI PLASTICA CERCHIAMO DI FARE UN PO' DI CHIAREZZA

Ritorniamo su un discorso già affrontato lo scorso mese di ottobre, per fornire le necessarie indicazioni sui comportamenti che i commercianti devono tenere, con riferimento alle disposizioni introdotte con il Decreto Legge Mezzogiorno, sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

Tali nuove norme sono state inserite direttamente nel Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006) prevedendo peraltro un sistema sanzionatorio trasversale abbastanza preoccupante (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro).

Le interpretazioni che si sono sentite, in particolare a mezzo stampa, sono delle più disparate, frutto di un impianto normativo che, come sempre accade, si presta a diverse interpretazioni e può essere adattato, da una parte o dall'altra, a seconda di come lo si vuol applicare.

Di seguito tentiamo quindi di fornire indicazioni chiare e semplici, allineandoci alle interpretazioni emanate a livello Confederale, riservandoci di integrarle qualora sopraggiungesse in aiuto qualche auspicabile chiarimento Ministeriale.

NORMALI BORSE DI PLASTICA FORNITE AI CONSUMATORI PER IL TRASPORTO DI MERCI O PRODOTTI

Su questo fronte non si rilevano grandi cambiamenti.

Tralasciando gli aspetti tecnici sulle caratteristiche delle borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna o interna, ricordiamo che da tempo è vietata la distribuzione delle borse di plastica in materiale leggero diverse da quelle biodegradabili e compostabili.

Appare superfluo ribadire, visto che rientra ormai nei normali usi commerciali, che queste ultime borsette biodegradabili devono essere cedute al consumatore solo a titolo oneroso e che tale vendita deve risultare dallo scontrino fiscale.

La *ratio* della norma è ovviamente quella di scoraggiare l'utilizzo di borse "usa e getta" per la spesa e di favorire quindi un progressivo uso di quelle riutilizzabili.

BORSETTE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

In questo ambito stanno le novità più rilevanti e conseguentemente i dubbi e le perplessità maggiori, alle quali cercheremo di dare una risposta mutuando i vari quesiti che in questi giorni ci sono stati rivolti dai vari associati.

Per prima cosa dobbiamo capire cosa si intende per "borse in plastica in materiale ultraleggero" che sono così definite dalla Legge: "borse in plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi".

Giusto per capirci sacchetti simili a quelli che si trovano nei reparti ortofrutta dei supermercati. Le novità relative a questa tipologia di "imballaggio" sono sostanzialmente due:



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

1. Dal 1 gennaio 2018 possono essere commercializzate (e quindi distribuite) esclusivamente quelle composte da materiale biodegradabile e compostabile, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
2. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino di vendita.

Sulla questione vogliamo fornire alcune indicazioni che, lo ribadiamo, sono frutto di un'accurata analisi di tutto l'impianto normativo e ovviamente di nostre interpretazioni.

Per prima cosa evidenziamo che la norma non indica alcun costo minimo o massimo di cessione di dette borse ultraleggere, il cui prezzo sarà quindi liberamente definito dal commerciante.

In secondo luogo facciamo notare che sono disciplinate solo le borsette ultraleggere utilizzate a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, escludendo pertanto dal campo di applicazione tutti gli utilizzi che non rientrano in questi ambiti.

Alcuni esempi, giusto per fare un po' di chiarezza:

- Borsette per reparto ortofrutta: è il classico esempio, più volte ripreso dalla stampa, di imballaggio primario per alimenti sfusi. **RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE**
- Borsette utilizzate nel banco freschi per racchiudere i vari pre-incarti appena acquistati (affettati, formaggio, ecc): anche se non possiamo propriamente parlare di imballaggio primario, tale utilizzo sicuramente è riconducibile ad una finalità igienica. **RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE**
- Borsette utilizzate alla cassa per separare determinati prodotti (candeggina, ammorbidente, ecc.) da altri prodotti alimentari: anche in questo caso, pur non contenendo un alimento, l'uso del sacchetto può, a nostro modo di vedere, ricondursi a motivi igienico-sanitari. **RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE**
- Borsetta ultraleggera utilizza in negozi non alimentari: ad esempio quella che viene fornita in ferramenta quando si compra un kg di stucco o una certa quantità di chiodi. Tale utilizzo non implica certe ragioni igieniche. **NON-RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE**

In ultima analisi ci premere rilevare, visto che ci sono stati posti alcuni quesiti, che rimangono fuori da tutto il nuovo impianto normativo gli shoppers di carta, le borsette di carta anche se utilizzate per fini alimentari (come quelle per il pane), ma anche altri imballaggi in plastica o alluminio tipo vaschette o simili contenitori, nonché gli imballi in plastica per il sottovuoto, che certamente non possono considerarsi tra quelli in materiale ultraleggero.

Nella speranza di aver fornito utili informazioni, alleghiamo di seguito il prontuario ASSOBIOPLASTICHE per riconoscere le "borsette in regola", ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione, i nostri uffici sono sempre a disposizione di tutte le aziende associate.